



## Circolare per il Cliente 17 aprile 2018

### IN BREVE

---

- Al via la dichiarazione precompilata
- Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2018
- Ecobonus 2018: attivo il sito di Enea per comunicare i dati degli interventi
- Al via il ravvedimento per l'errata comunicazione dei dati fatture
- I mezzi di pagamento per la detrazione e la deduzione degli acquisti di carburante dal 1° luglio 2018
- Sistema pubblico di identità digitale: una chiave di accesso alla Pubblica Amministrazione e al Fisco
- Scade il 30 aprile il termine per il pagamento del bollo virtuale
- 5 per mille: al via le iscrizioni per gli enti non inclusi nell'elenco permanente
- Dal 14 settembre il via alle richieste del Voucher digitalizzazione
- Rottamazione bis: le lettere dall'Agenzia Entrate per gli atti non ancora notificati
- La distribuzione delle tasse versate: nuovo servizio dell'Agenzia Entrate

### APPROFONDIMENTI

---

- La presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre
- Spid: il Sistema pubblico di identità digitale

### PRINCIPALI SCADENZE

---

## IN BREVE

---

#### DICHIARAZIONI

#### **Al via la dichiarazione precompilata**

*Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 10 aprile 2018; Provvedimento 9 aprile 2018, n. 76047*

A partire **dal 16 aprile** i contribuenti possono consultare via web - anche attraverso soggetti appositamente delegati - la propria dichiarazione precompilata (730 e modello Redditi), con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti.

La dichiarazione 730 - accettata, modificata o integrata - potrà poi essere inviata direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate **dal prossimo 2 maggio e fino al 23 luglio 2018**.

Il modello Redditi, invece, modificabile dal 2 maggio, potrà essere inviato **dal 10 maggio al 31 ottobre 2018**.

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

- nella precompilata 2018 fanno il loro ingresso le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi, i dati relativi al bonus asili nido nonché le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo Settore e i relativi rimborsi;



- ai fini dell'accesso alla propria dichiarazione precompilata, il contribuente può utilizzare SPID (cioè il Sistema pubblico per l'identità digitale), se munito delle apposite credenziali, oppure la Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa è comunque sempre possibile rivolgersi a un Caf o delegare un professionista;
- per ulteriori informazioni è possibile accedere all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, oppure telefonare ai numeri 848.800.444 (da rete fissa), 06 966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall'estero). Tali recapiti sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.

IVA

### **Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2018**

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2018.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e **l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo opposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.**

*Vedi l'Approfondimento*

AGEVOLAZIONI

### **Ecobonus 2018: attivo il sito di Enea per comunicare i dati degli interventi**

Al sito <http://finanziaria2018.enea.it/index.asp> è attiva la funzionalità per l'invio telematico all'Enea dei dati relativi agli **interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali**, che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli **interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali** (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

A disposizione dei contribuenti e degli operatori interessati ad avere informazioni relative alle detrazioni vi è anche la possibilità di consultare il portale informativo.

IVA

### **Al via il ravvedimento per l'errata comunicazione dei dati fatture**

Il 6 aprile è scaduto il termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017; entro il medesimo termine era possibile inviare i dati corretti relativi al secondo semestre 2017.

A partire dal 7 aprile 2018 agli invii viene applicata la sanzione ex art. 11, comma 2 bis, del D.Lgs n. 471/1997.

Se l'invio è operato entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la **sanzione è pari a 1 euro per fattura** errata o non comunicata, **fino ad un totale di 500 euro**; a partire dal sedicesimo giorno la **sanzione è di 2 euro per fattura fino ad un massimo di 1000 euro.**

Alla sanzione "base" è possibile poi applicare l'istituto del ravvedimento operoso in base a quando viene versata la sanzione.

Occorre quindi calcolare la sanzione "base" in relazione a quando viene fatto l'invio correttivo, e l'importo della sanzione ravveduta in relazione a quando viene effettuato il pagamento della sanzione stessa.



IVA, IMPOSTE DIRETTE

## **I mezzi di pagamento per la detrazione e la deduzione degli acquisti di carburante dal 1° luglio 2018**

*Agenzia Entrate, Provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203*

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell'imposta e della deduzione delle spese relative all'acquisto di carburante, questo doveva essere effettuato con mezzi di pagamento definiti elettronici.

L'Agenzia Entrate, in data 4 aprile 2018, con Provvedimento n. 73203, ha stabilito quali sono gli ulteriori mezzi di pagamento, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, per l'acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell'operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.

L'acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato **con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.**

L'Agenzia ha altresì reso noto che per l'acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette "carte carburanti", cioè quelle carte che vengono rilasciate ai contribuenti passivi IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting" che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva).

L'uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

## **Sistema pubblico di identità digitale: la chiave di accesso alla Pubblica Amministrazione e al Fisco**

*Agenzia Entrate, Provvedimento 9 aprile 2018, n. 75242*

Con il provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) è ora possibile accedere anche a tutti servizi messi a disposizione online dall'Amministrazione finanziaria: registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, accedere al proprio cassetto fiscale.

*Vedi l'Approfondimento*

IMPOSTA DI BOLLO

## **Scade il 30 aprile il termine per il pagamento del bollo virtuale**

Scade il **prossimo 30 aprile il versamento tramite F24** dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nell'anno d'imposta 2017.

Si ricorda che, di regola, le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

Se la fattura è cartacea, l'imposta è assolta con l'applicazione della marca da bollo; se la fattura è elettronica, l'imposta deve essere assolta in modo virtuale. In questo caso, nel documento deve essere apposta la dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014".

L'importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24 utilizzando il **codice tributo 2501**.



#### ENTI NO PROFIT

### **5 per mille: al via le iscrizioni per gli enti non inclusi nell'elenco permanente**

*Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 28 marzo 2018*

**Fino al prossimo 7 maggio 2018** gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inclusi nell'elenco permanente degli iscritti avranno la possibilità di iscriversi al cinque per mille 2018.

Dovranno trasmettere la domanda per via telematica (tramite i servizi *Fisconline* o *Entratel*), oltre agli enti di nuova costituzione, anche gli enti che non si sono iscritti nel 2017, quelli non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2017.

Gli enti già compresi nell'elenco permanente degli iscritti, invece, non sono tenuti a trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione.

#### AGEVOLAZIONI

### **Dal 14 settembre il via alle richieste del Voucher digitalizzazione**

*Mise, D.Dirett. 29 marzo 2018*

Il MISE, con decreto del 29 marzo 2018, ha stabilito che a partire dal 14 settembre 2018 le imprese iscritte nel provvedimento di prenotazione possono presentare le richieste di erogazione del Voucher; **l'assegnazione definitiva dell'agevolazione prevede infatti che sia presentata apposita richiesta tramite procedura informatica.**

Insieme alla domanda di erogazione occorre trasmettere documentazione di spesa, estratti conto corrente con i pagamenti connesse, le liberatorie dei fornitori e il resoconto sulla realizzazione del progetto.

#### RISCOSSIONE SANATORIA

### **Rottamazione bis: le lettere dall'Agenzia Entrate per gli atti non ancora notificati**

L'Agenzia Entrate sta inviando oltre 300 mila lettere ai contribuenti che potranno accedere alla "rottamazione bis" per i **carichi affidati all'Agenzia Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017** e per i quali non risulta ancora notificata la cartella o l'avviso.

Le lettere riportano:

- il numero della cartella/avviso;
- l'Ente creditore che ha affidato il carico per la riscossione;
- il debito residuo alla data del 2 marzo 2018 del carico posto in riscossione;
- il debito che potrebbe essere oggetto di "rottamazione";
- il debito da pagare in caso di adesione alla "rottamazione";
- il debito residuo escluso dalla rottamazione, poiché non ne ricorrono i presupposti di legge.

Per aderire alla definizione agevolata **il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018.**

#### RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

### **La distribuzione delle tasse versate: nuovo servizio dell'Agenzia Entrate**

*Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 2 aprile 2018*

L'Agenzia Entrate, con comunicato stampa del 2 aprile 2018, ha reso noto che quest'anno i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, potranno conoscere come sono state distribuite le imposte relative al 2016, **accedendo al proprio cassetto fiscale o nella dichiarazione precompilata.**



Tutte le principali voci di spesa dello Stato saranno riassunte in una tabella e in un "grafico a torta" attraverso i quali il contribuente potrà verificare concretamente il percorso compiuto dalle imposte in base alla propria dichiarazione dei redditi 2017.

Le principali voci di spesa saranno: sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio.

## APPROFONDIMENTI

### IVA

#### La presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2018.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38 *bis* del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.528,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di **operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni**. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano **operazioni non imponibili** per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano **acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili** per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, **nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate**, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, **per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro** (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

Invece, **per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro** non occorre né visto di conformità né garanzia.



RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

**Spid: il Sistema pubblico di identità digitale**

Con il provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) **è ora possibile accedere anche a tutti servizi messi a disposizione online dall'Amministrazione finanziaria**: registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, accedere al proprio cassetto fiscale.

Lo Spid **è il documento di identificazione online del cittadino**, al quale permette, attraverso nome utente e password, di utilizzare i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per ottenere Spid occorre aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso di un documento di riconoscimento valido, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e mail e di un numero di telefono.

Seguendo i vari step per l'identificazione, bisogna poi registrarsi su uno degli 8 siti gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa).

A partire dal 9 aprile 2018 l'area riservata dell'Agenzia Entrate, unitamente ai servizi telematici dell'Agenzia in essa disponibili, è quindi accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID - livello 2.

Per livello 2 si intende un'autenticazione forte a due fattori: password e pin "dinamico", che varia sempre ad ogni accesso.

L'Agenzia ha reso noto che per garantire continuità nell'utilizzo dei servizi, tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti, in modo da consentire un passaggio graduale all'utilizzo dell'identità digitale da parte degli utenti